

Comune di GIVOLETTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 30.07.15

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I Disposizioni preliminari e generali		CAPO VI Presidenza e segreteria dell'adunanza
1	Oggetto del regolamento.	30	Disciplina delle adunanze.
2	Entrata in carica e surroga dei consiglieri.	31	Persone ammesse nella sala delle adunanze.
3	Luogo delle adunanze consiliari.	32	Segreteria dell'adunanza.
4	Funzioni rappresentative.	33	Scrutatori - Nomina - Funzioni.
5	Maggioranza e minoranza.		CAPO VII Delle sedute del consiglio
6	Presidenza del consiglio comunale.	34	Dei posti e degli interventi.
7	Computo della maggioranza richiesta	35	Ordine dei lavori - Sedute deserte.
	CAPO II Gruppi consiliari Commissioni consiliari Rappresentanti del comune	36	Inizio dei lavori.
8	Costituzione dei gruppi consiliari.	37	Verifica del numero legale.
9	Conferenze dei capigruppo.	38	Comportamento dei consiglieri.
10	Commissioni consiliari.	39	Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.
11	Costituzione di commissioni speciali.	40	Fatto personale.
12	Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.	41	Pregiudiziali e sospensive.
	CAPO III Diritto di informazione	42	Partecipazione dell'assessore non consigliere.
13	Diritto di informazione dei consiglieri comunali.	43	Adunanze consiliari aperte.
14	Rilascio di copie delle deliberazioni, delle determinazioni e dei provvedimenti.	44	Tempi e chiusura della discussione.
15	Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri.	45	Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.
	CAPO IV Diritto d'iniziativa dei consiglieri comunali		CAPO VIII Delle votazioni
16	Diritto di iniziativa.	46	Sistemi di votazione.
17	Diritto di presentare mozioni.	47	Ordine della discussione e della votazione.
18	Diritto di presentare interpellanze.	48	Annullamento e rinnovazione della votazione.
19	Diritto di presentare interrogazioni.	49	Interventi nel corso della votazione.
20	Mozioni, interpellanze e interrogazioni .	50	Mozioni d'ordine.
	CAPO V Convocazione del consiglio - Ordine del giorno	51	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.
21	Ordini del giorno.	52	Dichiarazioni di voto.
22	Convocazione del consiglio comunale.	53	Votazione per parti.
23	Distinzione delle sedute - Definizioni.	54	Computo della maggioranza.
24	Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.		CAPO IX Dei verbali delle sedute
25	Avviso di convocazione - Modalità e termini.	55	Verbale delle sedute - Contenuto e firma.
26	Ordine del giorno.	56	Registrazione su supporto magnetico.
27	Deposito degli atti per la consultazione.	57	Approvazione del verbale della precedente seduta.
28	Emendamenti: presentazione, discussione e votazione.	58	Comunicazione delle decisioni del consiglio.
	CAPO X Disposizioni finali		CAPO X Disposizioni finali
29	Registrazioni vocali ed audiovisive delle sedute.	59	Assicurazione e patrocinio legale dei consiglieri.
		60	Interpretazione del regolamento.
		61	Tutela dei dati personali.
		62	Norme abrogate.
		63	Pubblicità del regolamento.
		64	Casi non previsti dal presente regolamento.
		65	Rinvio dinamico.
		66	Entrata in vigore.

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute; esso viene emanato in applicazione dell'art. 16 del vigente Statuto Comunale ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Art. 2 – Entrata in carica e surroga dei consiglieri.

1. I consiglieri entrano in carica appena adottata, nella prima seduta utile successiva alle elezioni comunali, la deliberazione di convalida degli eletti, con la quale viene esaminata la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

2. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di surrogazione di un consigliere, si procede come indicato al comma 1.

3. Nessuna nuova deliberazione può essere assunta prima della ricostituzione completa dell'organo.

Art. 3 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala del Palazzo Comunale sito in Givoletto via Sandro Pertini n° 3.

2. Il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, qualora ricorrano circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può stabilire un diverso luogo di riunione, dandone avviso ai consiglieri con l'atto di convocazione ed alla cittadinanza mediante manifesti.

3. Il luogo di riunione non è mai fissato fuori del territorio del Comune fatta eccezione per i casi di seduta congiunta con organi di altri enti.

4. All'esterno del luogo di riunione sono esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. Sono osservate le norme del regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

Art. 4 - Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri comunali, in virtù della funzione rappresentativa propria del mandato elettivo, partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione aderisce.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

3. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i capigruppo.

Art. 5 – Maggioranza e minoranza.

1. Il Comune di Givoletto conta una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ed in quanto tale l'elezione dei consiglieri e del Sindaco si effettua con il sistema maggioritario.

2. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza consiliare si intende l'insieme dei consiglieri eletti appartenenti alla lista del Sindaco.

2. Per minoranza consiliare si intende l'insieme dei consiglieri eletti appartenenti rispettivamente alle altre liste partecipanti alla consultazione elettorale.

Art. 6 – Presidenza del Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.
2. Le funzioni vicarie del Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco.
3. In caso di contestuale assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, presiede la seduta il consigliere anziano individuato come indicato all'art. 40 comma 2 del T.U. D.Lgs. n° 267/00 e s.m.i.

Art. 7 – Computo della maggioranza richiesta.

1. Quando, per la validità della seduta del Consiglio Comunale, è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.
2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni.

**CAPO II
GRUPPI CONSILIARI
COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE**

Art. 8- Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto ne dà comunicazione scritta al Sindaco ed al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. Se una lista è rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi comunicano, per iscritto, al Sindaco ed al Segretario Comunale, la propria costituzione ed il nome del proprio capogruppo, entro dieci giorni dalla prima riunione del consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura sono segnalate le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo ad ogni effetto, per la maggioranza, il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, non componente la Giunta, per la minoranza il candidato Sindaco non eletto.
7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato verbalmente al momento dai componenti presenti.
8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.
9. Qualora più consiglieri vengono a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto è data comunicazione per iscritto al Sindaco.

Art. 9- Conferenze dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulta utile per il proprio andamento dell'attività del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci. La conferenza è convocata, di norma, in uno dei tre/cinque giorni precedenti la data stabilita per la seduta del Consiglio e, inoltre, ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga utile. Il Sindaco, qualora risulti opportuno per la specificità degli argomenti da trattare, può avvalersi, in conferenza, dell'intervento di funzionari comunali o di tecnici esterni all'Ente.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
5. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, viene redatto verbale.
6. I consiglieri comunali lavoratori dipendenti facenti parte della conferenza dei capigruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza, per la loro effettiva durata.

Art. 10 - Commissioni consiliari.

1. Il consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
— consultive permanenti, temporanee o speciali;
Ed in particolare :
— consultive straordinarie di studio;
— di inchiesta, di controllo e di garanzia.

2. Apposito atto consiliare ne disciplina l'istituzione, la composizione, le competenze ed il funzionamento. Nel rispetto del criterio di proporzionalità, la composizione di ogni Commissione garantisce la partecipazione delle minoranze. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. E' fatto divieto al funzionamento di alcuna commissione che non sia stata prima istituita ai sensi del precedente comma 2.

4. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

Art. 11 - Costituzione di commissioni speciali.

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione, come sopra costituita, provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente.

7. Il Sindaco o l'Assessore delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri.

Art. 12 - Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.

1. Alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, provvede il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, ai sensi dell'art. 50 comma 8 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267e s.m.i..

2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), del T.U. n. 267/2000 e s.m.i..

3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

**CAPO III
DIRITTO DI INFORMAZIONE****Art. 13 - Diritto di informazione dei consiglieri comunali.**

1. In relazione al disposto dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici comunali nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. E' facoltà del Comune prevedere l'organizzazione di corsi di formazione dedicati ai Consiglieri aventi ad oggetto l'espletamento del loro mandato. In tal caso, il Consiglio Comunale approverà, entro il 31/12 di ogni anno, il programma delle iniziative, salvo disponibilità finanziaria.

2. La richiesta non può essere indeterminata, ma deve essere formulata recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti o dei documenti oggetto dell'accesso; qualora siano ignoti tali estremi,

occorre fornire almeno degli elementi che consentano una sia pur minima individuazione dei documenti che si intendono consultare, non essendo dovuta opera di ricerca e di elaborazione.

3. La richiesta di accesso può riguardare solo atti adottati fino a quel momento e non atti futuri.

4. Nell'esercizio del diritto d'informazione è sufficiente che il consigliere dichiari l'effettiva utilità delle notizie e delle informazioni richieste per l'espletamento del mandato.

5. Il diritto di accesso è esteso a qualunque tipo di documentazione in possesso agli atti dell'Ente. E' fatto salvo il segreto d'ufficio cui ogni consigliere è tenuto ai sensi dell'art. 43 c. 2 del T.U. n° 267/00 e s.m.i. .

6. L'esercizio del diritto di cui al comma 1, nel periodo che intercorre dalla convocazione alla riunione del Consiglio, in relazione a notizie ed informazioni correlate agli affari iscritti all'ordine del giorno, avviene in maniera immediata alla richiesta, anche verbale, al responsabile del procedimento e può essere eccezionalmente differito, purchè in termini in ogni caso utili, solo per reali o gravi motivi relativi al funzionamento dell'ufficio. In tale occasione e con le stesse modalità, i consiglieri possono esercitare il diritto di accesso mediante l'esame dei documenti, comunque attinenti agli affari dell'ordine del giorno che non siano contenuti nei relativi fascicoli in visione.

7. Non può essere inibito, ai consiglieri comunali l'esercizio del diritto di accesso: agli atti interni; ai documenti dichiarati riservati; agli atti preparatori.

8. Non è consentito ai consiglieri comunali l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del mandato.

9. Il rilascio ai consiglieri di copia degli atti e dei documenti è esente dal pagamento dell'imposta di bollo e di qualsiasi altro diritto, fatta eccezione per quegli atti o documenti che per entità volumetrica o per particolare composizione (es. tavole tecniche/planimetriche, volumi rilegati o similari) non possano essere riprodotti in copia con i mezzi a disposizione degli uffici. In tal caso, all'atto del ritiro, sarà dovuto dal consigliere il rimborso delle spese occorse per la riproduzione.

10. L'esercizio del diritto d'accesso da parte del Consigliere Comunale, per quanto ampio ed incompressibile, deve comunque essere svolto in modo tale che il relativo adempimento non risulti eccessivamente gravoso per l'Ente né intralci lo svolgimento dell'attività amministrativa né provochi gravi distorsioni all'attività degli uffici comunali, in ragione della ridotta dotazione strutturale, organizzativa e finanziaria dell'Ente.

Art. 14 – Rilascio di copia delle deliberazioni, delle determinazioni e dei provvedimenti.

1. I consiglieri comunali possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta anche prima che le stesse siano divenute esecutive, nonché delle determinazioni dei responsabili dei servizi e di ogni altro provvedimento.

2. In relazione al disposto dell'art. 125 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, copia delle deliberazioni della Giunta Comunale è messa a disposizione di tutti i consiglieri dal primo giorno non festivo successivo alla data di trasmissione dell'elenco ai capigruppo consiliari.

Art. 15 – Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri.

1. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.

2. Trova applicazione il disposto dell'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il "Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

CAPO IV DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 16 - Diritto d'iniziativa.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.

3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

4. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Art. 17 – Diritto di presentare mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta intesa a promuovere una discussione o un pronunciamento del Consiglio su argomenti di interesse generale o su questioni di particolare interesse politico. La mozione inoltre può essere volta a manifestare orientamenti oppure a dare alla Giunta indirizzi di comportamento o direttive per la trattazione di affari di competenza comunale ovvero ad esprimere un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

2. Le mozioni sono presentate per iscritto e sottoscritte da uno o più consiglieri; sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa ha luogo entro 20 giorni quando è sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune e contiene la domanda di convocazione del Consiglio.

3. La mozione è discussa in aula; la discussione si apre con l'illustrazione da parte di uno dei proponenti per un tempo non eccedente i due minuti. Per tale atto non è previsto dibattito.

A conclusione dell'illustrazione, le mozioni vengono poste di norma in votazione nell'ordine di presentazione.

4. Alla discussione ed alla votazione delle mozioni si applicano le medesime disposizioni previste per le deliberazioni.

Art. 18 - Diritto di presentare interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda intesa a conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale o a sollecitare spiegazioni in ordine a specifici atti amministrativi.

2. L'interpellanza è presentata in forma scritta e viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Tra la data di ricevimento dell'interpellanza e la data della seduta devono comunque intercorrere 10 giorni, salvo diversa determinazione della Conferenza dei capigruppo.

3. La risposta alle interpellanze viene data oralmente in Consiglio.

4. L'interpellante o uno degli interpellanti, qualora siano più di uno, ha facoltà di svolgere o illustrare il contenuto dell'interpellanza per un tempo complessivo massimo di due minuti; il tempo per la risposta è il medesimo.

5. Alla discussione delle interpellanze, iscritte all'ordine del giorno, può partecipare un consigliere per gruppo, per una sola volta e per non più di due minuti.

Art. 19 - Diritto di presentare interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione.

3. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione, la presenta per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale in Consiglio. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta. Delle interrogazioni presentate viene consegnata copia ai capigruppo.

4. Alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo, presentata dai consiglieri, deve essere data risposta sollecitamente e comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione.

5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso:

1) dal 1 al 31 Agosto di ogni anno;

2) per il tempo necessario all'acquisizione di documenti o informazioni da terzi, qualora necessaria ai fini della formulazione della risposta all'interrogazione.

Della sospensione del termine di cui al n.2 del presente comma è data comunicazione scritta all'interrogante.

6. Il Sindaco o l'Assessore competente, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, :

a) se deve essere data risposta scritta, provvede direttamente nei confronti di ogni interrogante;

b) se deve essere data risposta orale, dispone che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio. In entrambi i casi vige il rispetto del termine di cui al precedente comma 4.

7. Se l'interrogazione è ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifca il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione è iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

8. Se l'interrogante è assente ingiustificato nella seduta consiliare in cui è prevista la trattazione dell'interrogazione presentata si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

Qualora l'assenza dell'interrogante sia giustificata, lo stesso ha facoltà di delegare, in merito, un consigliere componente il proprio gruppo o di richiedere formalmente al Sindaco di tramutare la risposta da orale in scritta.

9. Nelle sedute consiliari la trattazione delle interrogazioni avviene, di norma, all'inizio dei lavori, entro la prima ora e ciò anche in mancanza del numero legale. Qualora, alla chiamata dell'interrogazione, l'interrogante o tutti gli interroganti siano assenti dall'aula, l'interrogazione decade automaticamente.

10. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio sono osservati i seguenti ordine e tempi:

a) l'interrogante o uno degli interroganti illustra il contenuto o dà lettura dell'interrogazione per un tempo complessivo non eccedente i due minuti, senza diritto di replica;

b) il Sindaco o l'Assessore competente fornisce la risposta, per la quale è previsto un tempo massimo pari a cinque minuti.

c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

11. Le interrogazioni a risposta orale vengono verbalizzate nella relativa seduta consiliare di trattazione.

Le interrogazioni a risposta scritta e la relativa risposta sono consegnate al Segretario Comunale e vengono inserite nel verbale della seduta in cui il Sindaco ha dato comunicazione dell'avvenuta risposta.

Art. 20 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Se, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, sono state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Sindaco dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dai precedenti articoli, eventualmente derogabili, sentiti i capigruppo consiliari, in casi di particolare straordinarietà.

Art. 21 – Ordini del giorno.

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o generale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale o attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Il consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno e lo illustra ai presenti nel tempo limite di cinque minuti.

3. Ogni consigliere può intervenire, una sola volta, al fine di precisare la propria posizione, nel tempo limite di quattro minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.

CAPO V CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 22 - Convocazione del consiglio comunale.

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal Sindaco mediante avvisi scritti.

2. L'avviso di convocazione indica:

— l'organo cui si deve l'iniziativa;

— il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;

— l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;

— il giorno, l'ora ed il luogo in cui, in caso di seduta deserta, ha luogo la seduta di seconda convocazione;

— l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito è recapitato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che possono contenere solo gli argomenti della prima convocazione, sono consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 23- Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.

2. **Sedute ordinarie - sedute straordinarie:** sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, lo Statuto Comunale. Sono straordinarie tutte le altre.

3. **Sedute urgenti:** sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Nella convocazione d'urgenza devono essere precisati i motivi che la giustificano.

4. Sedute di prima e di seconda convocazione:

Per la validità dell'adunanza consiliare, nelle sedute di prima convocazione, è necessaria la presenza almeno della metà più uno dei consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Nel numero fissato per la validità delle adunanze non si computano i consiglieri presenti qualora si deliberi su questioni nelle quali essi o loro parenti o affini fino al quarto grado abbiano interesse.

Per la validità delle sedute consiliari di seconda convocazione, è necessaria la presenza almeno di un terzo dei consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Le sedute di seconda convocazione hanno luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta.

Per indire la seduta in seconda convocazione è necessario che:

- la precedente seduta sia stata regolarmente convocata;

- la stessa sia andata deserta per il mancato intervento dei consiglieri nel numero indicato al 1° capoverso del presente comma o per l'abbandono dell'aula di tanti di essi che sia venuto meno tale limite minimo.

Nella seduta di seconda convocazione il Consiglio può deliberare soltanto sugli oggetti che sono stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non è stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale.

Quando per deliberare la legge richiede particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione. Per l'approvazione dello Statuto Comunale si applica il disposto dell'art. 6 comma 4 del T.U. D.Lgs n° 267/00 e s.m.i.

5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Se, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, soltanto quando vengano trattati argomenti che comportino apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Sindaco, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula ad eccezione del Segretario Comunale.

Art. 24 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono essere avanzate, in qualsiasi momento, per iscritto anche da un singolo consigliere; le stesse possono anche non essere accolte dal Sindaco, qualora non lo ritenga opportuno o necessario. Il Sindaco comunica i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.

2. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronuncii per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 25 - Avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione è recapitato:

- a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni;
- b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni;

interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

L'avviso di convocazione è trasmesso ai consiglieri via e.mail all'indirizzo di posta elettronica certificata, dagli stessi indicato. La modalità elettronica, in coerenza con i principi di dematerializzazione dell'attività amministrativa, è individuata come prioritaria. Al fine di agevolare in tal senso i consiglieri comunali, l'amministrazione è tenuta a mettere a loro disposizione, su richiesta, una casella di PEC istituzionale. In via residuale, qualora il consigliere ritenga di non poter assolutamente ricevere l'avviso di convocazione nel modo appena descritto, si procederà per le vie tradizionali a mezzo messo notificatore o, in assenza di questi, di altra figura incaricata, dipendente dell'amministrazione (o di altra amm.ne su base convenzionata o a ciò autorizzata secondo le norme disciplinanti il lavoro presso la pubblica amministrazione).

2. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi l'avviso di convocazione va consegnato almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per la riunione.

Per la sola convocazione d'urgenza, si possono in via alternativa, ogni altro mezzo ritenuto idoneo per la comunicazione tempestiva (telegramma, telefax, SMS) in ragione della eccezionalità della circostanza.

3. Il termine di decorrenza per la consegna dell'avviso di convocazione è libero, cioè non comprende né il giorno iniziale di comunicazione dell'avviso né quello finale dell'adunanza consiliare.

4. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, sono recapitati o notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

5. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 4, l'ufficio di Segreteria provvede a trasmettere la convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione avviene entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

6. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

7. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti nonché sul sito informatico istituzionale del Comune ed è inviato:

- all'organo di revisione limitatamente agli atti di competenza;
- alla Prefettura di Torino;
- alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

Art. 26 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio Comunale ed è redatto dal Sindaco in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2. Gli oggetti sono iscritti, secondo l'ordine di presentazione, nell'ambito delle seguenti categorie di atti:

- 1- l'approvazione dei verbali della seduta precedente
- 2 - le comunicazioni del sindaco;
- 3 - le interrogazioni;
- 4 - le mozioni;
- 5 - le interpellanze;
- 6 - le ratifiche di deliberazioni assunte dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio
- 7 - le proposte delle autorità governative;
- 8 - le proposte dell'autorità regionale;
- 9 - le questioni attinenti gli organi istituzionali;
- 10 - le proposte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;

1 - da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.

3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l'assenso di quest'ultimo.

4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 25, comma 2.

5. Il Consiglio Comunale non può deliberare proposte che non siano comprese nell'elenco degli oggetti da trattare nella seduta, fatto salvo quanto eventualmente disposto in merito dallo Statuto o dal presente regolamento.

Art. 27- Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini prescritti per il recapito degli avvisi di convocazione ai consiglieri.

2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti sono depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 28 – Emendamenti: presentazione, discussione e votazione.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione depositata nell'ufficio di Segreteria. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Sindaco. Il testo dell'emendamento viene inserito nel fascicolo della proposta di deliberazione cui si riferisce. Le proposte di variazione che non comportino istruttoria tecnico-amministrativa possono essere presentate al Sindaco nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti. Può ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Per le proposte di deliberazione di particolare complessità gli emendamenti devono essere presentati entro opportuni termini all'uopo determinati dalla conferenza dei capigruppo fatte salvo comunque disposizioni sovraordinate.

3. Ogni emendamento è illustrato dal presentatore al Consiglio Comunale, di norma, in un tempo non superiore a cinque minuti per ciascun emendamento. Dopo l'eventuale dichiarazione del Sindaco o dell'Assessore competente, può prendere la parola, per non più di cinque minuti, un consigliere per gruppo. Quando altri consiglieri dello stesso gruppo intendano dissociarsi, possono chiedere che ne venga dato atto a verbale con interventi di durata non superiore a un minuto.

4. Su ciascun emendamento il Sindaco chiede al Responsabile del Servizio competente o, in assenza, al Segretario Comunale se occorra o meno istruttoria tecnico-amministrativa e, nel caso in cui sia necessaria, richiede, ove possibile, l'immediata esplicitazione dei prescritti pareri di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

5. Ove sia accertata la non immediata acquisibilità dei pareri tecnico-amministrativi, il Sindaco rinvia la trattazione della deliberazione alla prima successiva seduta utile del Consiglio, non essendo acquisibili i necessari elementi di valutazione nel corso della riunione,

6. Il testo degli emendamenti presentati e istruiti viene inserito nel fascicolo della proposta di deliberazione cui gli stessi si riferiscono.

7. Gli emendamenti sono posti in votazione prima della proposta principale nel seguente ordine:

gli emendamenti soppressivi;

gli emendamenti modificativi, a cominciare da quelli che più si allontanano dalla proposta.

8. Il Sindaco mette quindi in votazione gli emendamenti e da ultimo la proposta di deliberazione con gli emendamenti eventualmente accolti.

Art. 29 – RegISTRAZIONI VOCALI ED AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE.

1. Il Sindaco ha facoltà di disporre o autorizzare, di volta in volta ed a proprio insindacabile giudizio, le registrazioni vocali o la ripresa dei lavori consiliari o la trasmissione televisiva o su web, con qualsiasi mezzo, fornendo obbligatoriamente preventiva informazione, a tutti i partecipanti alla seduta consiliare, dell'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo altresì l'affissione in sala di specifici cartelli che informino della circostanza anche l'eventuale pubblico presente in sala.

2. Il Sindaco ha l'obbligo di informare i presenti circa i diritti degli interessati previsti dall'art. 7 D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i.

3. L'autorizzazione concessa avrà validità per ogni singola seduta e comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato, alle riprese o alla registrazione vocale, di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

4. Tutto il materiale della registrazione è ordinato, archiviato e conservato agli atti.

5.. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

6. In ogni caso, il diniego alla ripresa televisiva viene deciso dal Sindaco. In particolare è fatto assoluto divieto di registrazione o ripresa audiovisiva quando, nel corso del dibattito, emergano c.d. dati sensibili ai sensi del D.Lgs n° 196 /2003 e s.m.i., al fine della tutela della riservatezza dei soggetti partecipanti alla seduta, di quelli presenti tra il pubblico nonché di soggetti terzi.

7. E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, nel corso delle adunanze consiliari.

8. E' altresì vietato riprendere gli eventuali spettatori presenti alla seduta.

9. Il Sindaco ha facoltà di inibire o interrompere in qualsiasi momento le riprese o la registrazione vocale nel caso in cui ravvisi la violazione delle disposizioni sopra indicate ed in ogni caso in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento Comunale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

CAPO VII PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 30 - Disciplina delle adunanze.

1. I poteri di polizia nell'ambito della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Sindaco.
2. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il Sindaco, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, agli agenti di Polizia Municipale, di allontanare dalla sala chiunque rechi turbativa o disturbo al regolare svolgimento della seduta. Se non sono individuate le persone responsabili del disordine, il Sindaco ha facoltà di ordinare lo sgombrò della sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori possono essere ripresi soltanto riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Sindaco e dopo che è stata sospesa o tolta la seduta.
6. Se, per qualsiasi motivo, la presidenza del Sindaco risulti incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza è assunta dal Vice Sindaco o in alternativa dal consigliere anziano.
7. Il Sindaco non può disporre, avvalendosi della forza pubblica presente in aula, al fine di riportare l'ordine all'interno dell'organo collegiale, l'allontanamento della minoranza.

Art. 31 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.

1. Poiché, in via generale, le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, alla Polizia Municipale ed ad eventuali altri addetti al servizio, può, comunque, in base ad esigenze specifiche dettate dal contenuto delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari, tecnici esterni incaricati o consulenti per l'illustrazione e l'approfondimento, a richiesta del Sindaco, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico.
4. Ai rappresentanti della stampa così come a persone facenti parte del pubblico è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve rimanere in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi dal manifestare qualsiasi segno di opinione sugli argomenti trattati.

Art. 32 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede in base alle norme vigenti in materia.
3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale per la registrazione delle presenze in aula, coadiuva il Sindaco nel regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.
5. Nel caso in cui il Segretario Comunale debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, sono svolte da un consigliere comunale designato dal Sindaco.

Art. 33 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

1. Dichiarata aperta la seduta il Sindaco designa due consiglieri alle funzioni di scrutatore - ricognitore di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni palesi o segrete e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio Comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VIII

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 34 - Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo diversa contingente disposizione del Sindaco, rivolgendosi allo stesso ed ai consiglieri.

2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

Art. 35 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del Consiglio hanno inizio nell'ora fissata dall'avviso di convocazione, previo raggiungimento del numero legale.

2. Se, trascorsa un'ora dalla convocazione, non venga raggiunto il numero legale, il Sindaco dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale risultano i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale è fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.

3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario Comunale il quale, qualora constati la mancanza del numero legale, ne informa il Sindaco per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Sindaco può sospendere i lavori fino ad un tempo massimo di 30 minuti ovvero rinviare la seduta. Detta disposizione si applica anche al caso in cui la mancanza del numero legale emerga dall'esito di una votazione.

5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri sono riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 36 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse dell'Ente, dando successivamente la parola agli Assessori per eventuali comunicazioni sulle materie agli stessi delegate. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Le comunicazioni del Sindaco e degli Assessori e gli interventi dei consiglieri sono contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato e non danno luogo a discussione.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni.

Art. 37 – Verifica del numero legale.

1. In caso di richiesta di verifica del numero legale, il Sindaco può attendere 10 minuti prima di procedere all'appello nominale.

2. Il Sindaco, qualora constati la mancanza del numero legale per la validità della seduta, dichiara sciolta la seduta stessa e ne fa dare atto a verbale, con l'indicazione dei presenti e degli assenti.

3. La seduta successiva potrà essere di seconda convocazione per tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non trattati nella seduta in cui è mancato il numero legale.

Art. 38 - Comportamento dei consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco gli toglie la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art. 39 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.

2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.

3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente sono presentate per iscritto o in forma orale, direttamente al Sindaco, entro la data stabilita per la seduta. Le assenze possono essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.

4. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, lavoro, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.

5. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

6. Trascorso tale termine, qualora non pervengano giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non siano ritenute idonee a far venir meno la procedura di decadenza, il Sindaco iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga.

7. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tale ipotesi si procede immediatamente alla surroga. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 40 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Sindaco.

3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale ne indica il motivo, ed il Sindaco decide se il fatto sussista o meno.

4. Se la decisione del Sindaco non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 41 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.

4. Se la proposta di sospensione è approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 42 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.

1. L'eventuale assessore non consigliere (c.d. assessore esterno), di cui all'art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267e s.m.i., partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine gli è recapitato l'avviso di convocazione.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 43 - Adunanze consiliari aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, se costituita, indice adunanze consiliari aperte.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze è trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

3. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non sono adottate deliberazioni.

Art. 44 – Tempi e chiusura della discussione.

1. Ogni consigliere ha a disposizione 5 minuti per la trattazione del proprio intervento.

Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratta di proposta composta da diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.

2. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il Sindaco dichiara chiusa la discussione.

3. Dichiarata chiusa la discussione, si procede con le dichiarazioni di voto per le quali non può essere concesso un tempo superiore a tre minuti.

4. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 45 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Sindaco dichiara sciolta la seduta.

2. Se non viene ultimata, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Sindaco, sentiti i capigruppo.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori contiene l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed è notificato a tutti i consiglieri assenti al momento della sospensione almeno otto ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima o seconda convocazione.

CAPO IX DELLE VOTAZIONI

Art. 46 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta o per alzata di mano.

2. Le deliberazioni concernenti persone sono prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione è osservata, soltanto quando la legge, lo Statuto o il regolamento, espressamente la prescrivano.

3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno tre consiglieri. Per questa votazione il Sindaco indica il significato del "sì" e del "no", il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Sindaco proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Sindaco e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Sindaco, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

6. Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere, la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.

7. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio si applica il precedente articolo 12.

Art. 47 - Ordine della discussione e della votazione.

1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:

- discussione generale;
- discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.

2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

- a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
- b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
- c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
- d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
- e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
- f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre consiglieri;
- g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

3. Se nessuno prende la parola in ordine a ciascun oggetto trattato dopo l'enunciazione dello stesso da parte del Sindaco per la discussione, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 48 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, valutate le circostanze, procede all'annullamento della votazione e ne dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che hanno partecipato alla votazione precedente.

2. L'irregolarità può essere accertata dal Sindaco ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Sindaco e non è consentita la riapertura della discussione.

Art. 49 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 50 - Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al Sindaco all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale è stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.

2. Sull'ammissione di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Sindaco. Se la sua decisione non viene accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Il Sindaco ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 51 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

3. Il Sindaco, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Sindaco consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Art. 52 - Dichiarazioni di voto.

1. Chiusa la discussione, può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo.

2. Può prendere altresì la parola per dichiarazione di voto il consigliere che intenda esprimere un voto difforme da quello del gruppo di appartenenza.

3. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.

4. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i cinque minuti.

5. Le dichiarazioni di voto, specie se particolarmente articolate nel contenuto, possono essere consegnate, in forma scritta, al Segretario Comunale, per l'inserimento in deliberazione, previa lettura datane all'Assemblea Consiliare.

6. Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione fino alla proclamazione del risultato.

Art. 53 – Votazione per parti.

1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti o oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico o un proprio valore dispositivo, il Sindaco, se richiesto, può ammetterne la votazione per parti separate.

2. Su ogni proposta di deliberazione, emendamento o ordine del giorno, il Consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale con esclusione delle parti non approvate.

Art. 54 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriba un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è costituita da quel numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Se non si raggiunge la maggioranza richiesta, la deliberazione non è validamente assunta. Non si procede in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese, non vengono computati tra i votanti i consiglieri che devono astenersi obbligatoriamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano sia nel numero dei presenti, necessario a rendere legale l'adunanza, sia nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non è né adottato né respinto; esso è soltanto inefficace. In tal caso può essere ripetuta, seduta stante, la votazione, previa eventuale sospensione della seduta da parte del Sindaco per consultazione con il capigruppo. In caso di mancato raggiungimento di un accordo in merito, il provvedimento potrà comunque essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

CAPO X DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 55 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1. Il processo verbale contiene, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali sono riportate in sintesi le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali indicano anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali si fa infine constare se le deliberazioni sono assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non sono inserite nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.
5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato detta lentamente al Segretario Comunale il testo della propria dichiarazione o lo presenta per iscritto.
6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 56 – RegISTRAZIONI su supporto magnetico.

1. Le sedute del Consiglio Comunale possono essere registrate su supporto magnetico. In tale caso, nel processo verbale non vengono riportati i punti principali delle discussioni, come previsto dal comma 1 del precedente art. 55, ma si fa rinvio alla registrazione.
2. Le registrazioni vengono successivamente trascritte su supporto cartaceo, avvalendosi anche di ditte specializzate o di software dedicati. Le trascrizioni su supporto cartaceo vengono tempestivamente, e comunque prima della approvazione dei verbali nella seduta successiva, allegare ai verbali di deliberazione. La mancata allegazione delle registrazioni trascritte, non sospende comunque l'esecutività della deliberazione.
3. Le cassette contenenti i supporti magnetici delle registrazioni vengono custodite, a cura del Segretario Comunale, in apposito ed idoneo contenitore e salvaguardate da ogni possibile manomissione.
4. I supporti magnetici, successivamente all'allegazione delle trascrizioni su supporto cartaceo ai verbali delle deliberazioni e alla approvazione degli stessi nella successiva seduta, possono essere destinati o diversamente utilizzati, salvo diversa disposizione del Sindaco.
5. Qualora si intenda svolgere le registrazioni o le videoregistrazioni delle sedute consiliari, viene demandata alla Giunta Comunale la facoltà di decidere in merito alle modalità di affidamento e di gestione di entrambi gli istituti.

Art. 57 - Approvazione del verbale della precedente seduta.

1. Il Sindaco dà lettura dei verbali della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letti i verbali depositati a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece sono proposte rettifiche, queste sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta sono stati depositati come al precedente comma 2, ne è fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione è fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 58 - Comunicazione delle decisioni del consiglio.

1. Il Segretario Comunale comunica le decisioni adottate dal Consiglio Comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

2. Lo stesso Segretario Comunale trasmette, entro tre giorni, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 – Assicurazione e patrocinio legale dei consiglieri.

1. Ai consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato, specie in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso terzi e all'assistenza legale sin dall'avvio del procedimento. Ai sensi dell'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la copertura assicurativa non può comunque essere estesa ai rischi riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

2. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento giurisdizionale civile, penale o contabile nei confronti di uno o più consiglieri, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, il Comune, a meno di decisione contraria degli interessati, assume a proprio carico ed a condizione che non sussista conflitto di interessi ogni onere di difesa in ogni grado del giudizio, laddove vi sia proscioglimento, salva la restituzione della somma anticipata in caso di condanna con sentenza definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave.

3. È salvaguardata la libertà di scelta del professionista cui affidarsi per la difesa da parte del consigliere.

Art. 60 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al Sindaco

2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.

3. Se nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottiene il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Sindaco. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulta immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 61 – Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Art. 62 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 63 – Pubblicità del regolamento.

1. Del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito e modificato dagli artt. 15 c.1 della legge n.15/2005 e 10 della Legge n. 69/2009, chiunque può prendere visione, previa richiesta presso l'ufficio segreteria del Comune.

2. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune successivamente alla sua entrata in vigore.

3. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario Comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- ai Segretari delle commissioni consiliari;
- ai Responsabili delle Aree Funzionali dell'Ente;
- all'Organo di Revisione;
- a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.

4. L'invio di cui al precedente comma è ripetuto ad ogni rinnovo del Consiglio e delle Commissioni.

Art. 64 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 65 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 66 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore divenuta esecutiva la relativa deliberazione consiliare di approvazione.

2. Esso verrà depositato per 15 giorni presso l'ufficio di Segreteria del Comune. Del relativo deposito sarà data comunicazione ai cittadini mediante avviso affisso per 15 giorni all'Albo Pretorio.